

COMUNE DI GIAGLIONE

Provincia di Torino
Frazione San Giuseppe 1 - cap. 10050

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2008

C.C.N.L. 11.04.2008 - UTILIZZO RISORSE DECENTRATE

TESTO DEFINITIVO

Il giorno dieci del mese di dicembre dell'anno **2008**, alle ore 9,00, nel Comune di Chianocco, presenti

Il Presidente della **Delegazione trattante di parte pubblica:**
Dr. **Giuseppe JOANNAS** Segretario comunale capo

le **OO.SS.:**
Sig.ra **Franca SOFFIETTI** CGIL Funzione Pubblica

Premesso:

- che in data 27.11.2008 è stato siglata la preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2008;
- che lo schema di preintesa ha riportato il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 02.12.2008;
- che lo schema di preintesa è stato sottoscritto per presa visione e accettazione da tutti i dipendenti dell'ente in servizio;
- che la Giunta comunale, con deliberazione n. 74/08 in data 03.12.2008, ha preso atto della sottoscrizione della preintesa e ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione formale e definitiva del testo contrattuale;

Si stipula la presente intesa avente per oggetto l'accordo collettivo decentrato integrativo per l'anno 2008, in applicazione dei CCNL del 22.01.2004, del 09.05.2006 e dell'11.04.2008, per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2008.

Le parti danno preliminarmente atto che il presente accordo recepisce il quadro normativo ed economico recato dal CCNL dell'11.04.2008, con validità per la parte normativa per il quadriennio 2006 – 2009 e per la parte economica per il biennio 2006-2007.

Si richiamano:

- il CCNL del 01.04.1999;
- il CCNL del 22.01.2004;
- il contratto collettivo decentrato integrativo del 16.12.2004;
- le direttive fornite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 69/04 del 24.11.2004;

- il contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2005, definitivamente sottoscritto in data 21.11.2005;
- il CCNL del 09.05.2006;
- la legge 311/2004 (legge finanziaria 2005);
- il D.P.C.M. 15.02.2006;
- la legge 266/2005 (legge finanziaria 2006);
- le direttive fornite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 68/06 del 10.11.2006;
- la legge 296/2006 (legge finanziaria 2007);
- le direttive fornite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 53/07 del 02.11.2007;
- il D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008 n. 133;
- le direttive fornite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 54/08 del 29.10.2008;

ART. 1 – Sottoscrizione ed entrata in vigore

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica al personale dipendente del Comune di Giaglione; ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata nei singoli articoli, sentito il parere del Revisore dei Conti.

ART. 2 – Risorse decentrate - Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 22.01.2004, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, dell'art.15, commi 1,2 e 5, del CCNL del 01.04.1999, dell'art. 4, commi 1 e 2, del CCNL del 05.10.2001, dell'art. 32 del CCNL del 22.01.2004, dell'art. 4, commi 1 e 2, del CCNL del 09.05.2006 e dell'art. 8 del C.C.N.L. dell'11.04.2008.

Nell'allegato A al presente accordo si rappresenta la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, relativo all'esercizio 2008, pari a complessivi € 11.164,41, distinto, ai sensi dell'art. 31 del CCNL, nelle sue partizioni "consolidato storico" e "variabile".

Nello specifico la quantificazione tiene conto:

- dell'integrazione dell'importo pari all'1,1% del monte salari 1999, già operata ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CCNL del 05.10.2001;
- dell'integrazione dell'importo pari allo 0,62% del monte salari 2001, già operata ai sensi dell'art. 32, comma 1, CCNL del 22.01.2004;
- dell'integrazione dell'importo pari allo 0,5% del monte salari 2001, già operata ai sensi dell'art. 32, comma 2, CCNL del 22.01.2004;
- della conferma, sulla base delle direttive fornite dalla G.C. con deliberazione n. 54/08 del 29.10.2008, della quota dell'1,2% del monte salari 1997, prevista dall'art. 15, comma 2, del CCNL del 01.04.1999 e riconfermata dall'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.01.2004;
- dell'integrazione dell'importo pari allo 0,5% del monte salari 2003 (art. 4, comma 1, CCNL del 09.05.2006);
- della non conferma dell'ulteriore integrazione del fondo, di cui all'art. 4, comma 2, sub a, del CCNL del 09.05.2006, sulla base dell'interpretazione ARAN prot. n. 5053/2007, in quanto la caratteristica di risorse variabili, abbinata alla prescrizione per l'anno 2006, deve essere correttamente interpretata nel senso che l'incremento di che trattasi poteva essere praticato dagli enti in possesso dei requisiti soltanto per l'anno 2006 e non può in alcun modo essere ripetuta negli anni successivi (vedasi direttive G.C. di cui alla deliberazione n. 53/07 del 02.11.2007);
- dell'integrazione dell'importo pari allo 0,6% del monte salari 2005 (art. 8, comma 2, CCNL dell'11.04.2008: "rapporto tra spese di personale ed entrate correnti non superiore al 39%);

- dell'ulteriore integrazione dello 0,3% (art. 8, comma 3, sub. a, CCNL 11.04.2008: "rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti compreso tra il 25% ed il 32%).

Le parti danno atto che l'utilizzo del fondo suddetto avviene anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 33 rubricato "Istituzione e disciplina dell'indennità di comparto" del CCNL del 22.01.2004. Con riferimento all'anno 2008 l'indennità di comparto calcolata sui dipendenti a tempo indeterminato di questo Comune viene quantificata in complessivi € 2.374,20, dedotti dall'importo complessivo di cui all'allegato A.

A detrarre dal fondo storico anche:

- le somme occorrenti per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali (€ 3.403,97), con esclusione della differenza di trattamento economico dovuta agli aumenti contrattuali relativi ai CCNL del 22.01.2004, del 09.05.2006 e dell'11.04.2008 (importi che sono posti a carico delle risorse contrattuali e quindi finanziate dall'ente);
- la quota parte della somma occorrente per il finanziamento della progressione orizzontale della dipendente addetta ai tributi, in convenzione al 50% con il Comune di San Giorio di Susa, capo convenzione (€ 251,18, corrispondente al 50% di € 502,35).

Il totale quindi del fondo disponibile viene ad essere pari ad € 5.135,06.

ART. 3 - Utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2008

a. - Reperibilità, Turno, Rischio, Disagio

Reperibilità: istituto non attivato.

Turno: istituto non attivato.

Rischio: si riconfermano le condizioni di rischio già riconosciute agli operatori del servizio tecnico-manutentivo. L'indennità dovuta ammonta ad € 360,00 per ogni unità. Indennità complessiva per n. 2 unità: € 720,00

Disagio: non si riconoscono posizioni di disagio.

Maneggio valori: nel verbale di preintesa del 23.10.2002 si era concordato di riconoscere, a partire dall'anno 2003, all'agente contabile dell'area amministrativa ed economico-finanziaria, addetta ai servizi demografici, un'indennità di € 0,52 giornaliera. In considerazione del fatto che la dipendente addetta ai servizi demografici è stata assente dal servizio per gran parte dell'anno 2007 (congedo per maternità obbligatorio e facoltativo), che con decorrenza 01.01.2008 ha richiesto ed ottenuto la trasformazione del suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al 69,44% e che, conseguentemente, non potendo coprire completamente l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, non potrà rendere a fine esercizio il prescritto conto come "agente contabile interno", non si dà corso all'applicazione dell'indennità maneggio valori.

b. - Fondi previsti da particolari disposizioni

Si rimanda ad eventuale successivo accordo integrativo "stralcio" in materia.

c. - Particolari responsabilità

Per l'anno 2008 non sussiste l'esigenza organizzativa.

d. - Compensi per specifiche responsabilità - art. 36, c. 2, CCNL 22.01.2004

Si stabilisce di attribuire i seguenti compensi al personale delle categorie C:

€ 209,00 alla dipendente addetta ai servizi demografici, per l'attribuzione delle funzioni di ufficiale di anagrafe e di stato civile;

€ 100,00 alla dipendente convenzionata addetta al servizio tributi, per la designazione a responsabile del procedimento, ed € 50,00 per l'attribuzione anche delle funzioni di ufficiale di anagrafe.

e. - Fondi per la produttività di gruppo ed individuale

Il fondo per la produttività di gruppo e/o individuale, detratte le indennità di rischio ed i compensi per specifiche responsabilità, viene quantificato in **€ 4.056,06**.

Le parti concordano che l'intero ammontare venga distribuito sulla base delle schede obiettivi, come stabiliti in data 16.04.2008 dai responsabili dei servizi (sotto-obiettivi PEG) in collaborazione con il nucleo di valutazione, e sulla valutazione del comportamento organizzativo.

Tutta l'attività, finalizzata al miglioramento della produttività e dei servizi, dovrà essere svolta durante il normale orario di lavoro.

Ai fini dell'assegnazione delle risorse ai singoli dipendenti, le stesse, nel loro ammontare complessivo, verranno suddivise fra i Responsabili di area in modo proporzionale al numero dei dipendenti preposti alle aree di competenza, tenuto conto:

- del rapporto di lavoro a tempo pieno e/o a tempo parziale;
- della progressione orizzontale effettuata dal Comune di San Giorio di Susa, capo convenzione, a favore dell'addetta convenzionata ai tributi, decorrenza 01.01.2006.

La quota di produttività individuale viene determinata come segue:

Area amministrativa ed economico-finanziaria: **€ 937,00** per n. 1 unità a tempo parziale ed **€ 423,06** per n. 1 unità in convenzione.

Area tecnica: **€ 2.696,00** per n. 2 unità a tempo pieno.

ART. 4 – Progressioni orizzontali

Nell'anno 2008 non sono previste progressioni orizzontali, ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 562, della legge 296/2006, come previsto dalle direttive fornite dalla G.C. con deliberazione n. 54/08 del 29.10.2008.

ART. 5 – Norme finali

Le parti prendono atto delle novità in materia di trattamento accessorio introdotte dall'art. 71, comma 5, del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni nella legge 06.08.2008 n. 133, il quale stabilisce che le assenze dal servizio dei dipendenti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, fatte salve alcune eccezioni (congedo per maternità, lutto, citazione a testimoniare, giudice popolare, gravi motivi ex art. 4, comma 1, legge 53/2000 e permessi ex legge 104/92 per i soli portatori di handicap).

Le parti convengono di iscrivere in bilancio al capitolo relativo al fondo di cui all'art. 15 CCNL del 01.04.1999 solo le somme che non costituiscono emolumenti fissi e ricorrenti. Le indennità ed i compensi corrisposti mensilmente (progressioni economiche e indennità di comparto) verranno dirottati sui capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni.

Si prende atto che non è stato possibile avviare il processo di riorganizzazione finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo di alcuni servizi comunali per il reperimento di nuove risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL del 01.04.1999, come concordato in sede di contrattazione per l'anno 2005, in quanto il presente accordo ha dovuto comunque rispettare i vincoli in materia di spese di personale dettati dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 (vedasi a tal fine le direttive fornite dalla G.C. con deliberazione n. 53/07 del 02.11.2007).

Per quanto non stabilito in questa sede, si fa rimando al contratto decentrato integrativo territoriale del 10.04.2001, ai contratti collettivi decentrati integrativi del 16.12.2004, del 21.11.2005 e del 13.12.2006, alle direttive stabilite dalla Giunta comunale con deliberazioni G.C. n.ri 69/04 del 24.11.2004, 68/06 del 10.11.2006 e 53/07 del 02.11.2007, nonché ai CCNL del 01.04.1999, del 05.10.2001, del 22.01.2004, del 09.05.2006 e dell'11.04.2008.

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende operativo ed immediatamente efficace tra le parti quando si sono espletate le procedure di cui all'art. 5 del CCNL del 22.01.2004.

Le parti si riservano di riaprire il confronto sulle materie non definite in questa sede mediante successivi accordi stralcio e comunque annualmente in sede di definizione e riparto delle risorse decentrate.

Chianocco, lì 10.12.2008

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

LE OO.SS.

=====